



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664

ORDINANZA N°02/2023

L'anno duemilaventitrè addì quattro del mese di aprile,

IL SINDACO

PREMESSO

- **CHE** in data 04/04/2023 il Comune di Bisegna riceveva segnalazioni verbali dell'avvenuto crollo di un muro in pietrame di sostegno di strada comunale in Bisegna capoluogo (rif. catastali Fg. 12, P.Illa 98) nel settore Nord-Ovest del Centro Storico di Bisegna capoluogo;
- **CHE** immediatamente sono sopraggiunti sul luogo il Sindaco, il Responsabile dell'U.T.C. e il Vigile Urbano;
- **CHE** per la salvaguardia della pubblica incolumità, è stata immediatamente predisposta, tramite personale comunale la segnaletica di inibizione al transito;
- **CHE** a seguito del sopralluogo effettuato da parte dei tecnici comunali è stato riscontrato quanto segue:
 - Il crollo del muro in pietrame si è sviluppato interessando:
 - ✓ parte della strada comunale, che risulta in pericolo di crollo;
 - ✓ l'area sottostante la strada che presenta un versante ad elevata pendenza dove sono presenti numerosi blocchi di pietra calcarea che, anche a seguito di eventi meteo, potrebbero rotolare verso valle e raggiungere le aree sottostanti;
 - la strada comunale è stata immediatamente inibita al transito già nel primo intervento;

RISCONTRATO che effettuare la chiusura al transito, sia pedonale che veicolare, del tratto stradale comunale interessato dal crollo non pregiudica il raggiungimento e l'uscita dai fabbricati, poichè presentano un doppio ingresso a monte ed a valle;

RILEVATA la necessità di mantenere l'interdizione al transito fino a quando non saranno messi in atto adeguati interventi di messa in sicurezza;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 6 del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Di istituire il divieto di transito pedonale e veicolare del tratto di strada comunale interessata crollo dal crollo del muro in pietrame di sostegno di strada comunale stessa (rif. catastali Fg. 12, P.Illa 98) nel settore Nord-Ovest del Centro Storico di Bisegna capoluogo;

Tale divieto è immediatamente vigente e resterà in atto fino a successiva Ordinanza Sindacale di revoca emessa a seguito della messa in sicurezza della strada comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di questo Comune;

La Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

Che la presente sia notificata al Sig. Prefetto della Provincia di L'Aquila, alla Questura di L'Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Gioia dei Marsi, al Comando Provinciale dei VV.F., al 118 e al Centro Regionale di Protezione Civile.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di L'Aquila, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e segg. della Legge n. 1034/1971, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

Bisegna, 04/04/2023

IL SINDACO

Antonio MERCURI